

Articolo 71

## **Partecipazione dei lavoratori**

(art. 48 e 6 cpv. 3 LL)

<sup>1</sup> I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell'autorità d'esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell'azienda le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione.

### **Premessa**

Il presente articolo riguarda il diritto collettivo dei lavoratori di essere invitati a partecipare alle ispezioni aziendali nonché alle istruzioni e alle inchieste dell'autorità d'esecuzione. L'articolo 70 OLL 1 invece concerne l'informazione e l'istruzione dei singoli lavoratori sulle questioni attinenti al posto di lavoro. L'articolo 71 OLL 1 è un caso di applicazione della legge federale del 17 dicembre 1993 sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione, RS 822.14).

### **Capoverso 1**

In occasione delle ispezioni dell'autorità competente e di inchieste effettuate su incarico di quest'ultima, i lavoratori hanno il diritto di essere invitati a partecipare e di esserne informati in modo circostanziato. Se in un'azienda esiste una rappresentanza dei lavoratori, il diritto di partecipazione spetta ai rappresentanti stessi.

Il datore di lavoro deve informare in anticipo i lavoratori in merito alle ispezioni aziendali annunciate dall'autorità d'esecuzione. Soltanto in questo modo è possibile garantire che essi siano in grado di tutelare il loro diritto di partecipare alle inchieste e alle ispezioni aziendali dell'autorità d'esecuzione. Quando l'ispezione viene annunciata dall'autorità, il datore di lavoro deve informare tempestivamen-

te i lavoratori o i loro rappresentanti in merito alla data della visita e, se ne è a conoscenza, all'oggetto dell'ispezione. Nel caso di ispezioni non annunciate nelle aziende che hanno una rappresentanza dei lavoratori, almeno un membro di tale rappresentanza dovrebbe esserne informato in modo dettagliato.

Nelle aziende che hanno una rappresentanza dei lavoratori è opportuno che un membro di tale rappresentanza abbia la possibilità di assistere all'ispezione. Se invece non esiste una rappresentanza dei lavoratori, si deve concedere ai lavoratori l'opportunità di essere presenti all'ispezione del loro proprio settore di lavoro. In ogni caso essi devono avere la possibilità di esprimere ai rappresentanti dell'autorità i loro desideri e le loro richieste relativi ai settori menzionati dall'articolo 70 OLL 1 (organizzazione dell'orario di lavoro, piani di lavoro, provvedimenti previsti in caso di lavoro notturno). Inoltre, essi sono liberi di rivolgersi in qualsiasi momento, anche al di fuori delle ispezioni aziendali, all'autorità competente.

### **Capoverso 2**

Se l'autorità d'esecuzione ordina determinati provvedimenti, il datore di lavoro deve informarne in modo dettagliato i lavoratori interessati o i loro rappresentanti.